

ALL. 3 – SCHEMA DI CONTRATTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'APPALTO DEI SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE E L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL FONDO FOR.TE. - CIG: BC74911F16

TRA

- il **FONDO FOR.TE. - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario** (Codice Fiscale: 97275180582), con sede sita in Roma, via Marco e Marcelliano, n. 45/Scala B - 00147 (RM), in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, Paolo Arena (in prosieguo anche denominato più semplicemente "**Committente**" e/o "**Fondo**");

E

- la _____ (Codice Fiscale: _____ - P.IVA: _____), con sede legale sita in, via/piazza _____ - _____ (_____) e sede operativa sita in, via/piazza _____ - _____ (_____), in persona del _____ e Legale Rappresentante *pro tempore*, [*qualifica*]. _____ (C.F.: _____), nato a _____ (_____), il _____, e residente in via/piazza _____ - _____ (_____) (di seguito, anche denominata anche "**Affidataria**");

di seguito, denominati congiuntamente le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**";

PER

l'affidamento del "Servizio di conduzione, manutenzione e supporto specialistico per la gestione e l'evoluzione del Sistema Informativo del Fondo For.Te." (di seguito, per brevità "**Servizi**" o anche "**Servizio**").

PREMESSO CHE

- il Fondo For.Te. - Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua del terziario è una associazione riconosciuta con Decreto Ministeriale del 31 ottobre 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito anche "MLPS"), costituita da CONFCOMMERCIO, CONFETRA, CISL e UIL, iscritta al n. 298/2004 del Registro delle persone giuridiche presso l'ufficio territoriale del Governo di Roma ed opera a favore delle imprese e dei relativi dipendenti con lo scopo della qualificazione professionale, dello sviluppo occupazionale e della competitività imprenditoriale attraverso la promozione e il finanziamento di Piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, individuali (di seguito, anche il "**Fondo**" o "**For.Te.**" o il "**Committente**");
- ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Legge n. 388/2000 e ss.mm.ii., il Fondo finanzia Piani formativi concordati tra le parti sociali in coerenza con le funzioni di indirizzo attribuitegli in materia dal Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali. Statuto, Regolamenti, normativa di riferimento, Organi e struttura del Fondo sono pubblicati sul sito istituzionale www.fondoforte.it;

- nell'adempimento della propria attività istituzionale il Fondo si è dotato di un complesso Sistema Informativo costituito dalle Piattaforme *front end* e *back end* (di seguito anche “**Piattaforma**” o “**Piattaforme**”) e connessa infrastruttura esterna di *hosting*, che consente:
 - l'acquisizione e la gestione dei dati delle adesioni e delle risorse provenienti al Fondo dall'INPS;
 - la gestione del Sistema di *Rating* degli Enti formativi;
 - la gestione delle attività di progettazione degli Inviti e degli Avvisi;
 - la gestione dei Conti;
 - la progettazione, presentazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Piani formativi e il connesso adempimento degli obblighi regolamentari legati alla registrazione degli Aiuti di Stato;
 - la gestione delle verifiche ispettive *in itinere* ed *ex post* legate ai Piani;
 - la gestione dei flussi informativi in interoperabilità con altre Piattaforme esterne al Fondo.

L'architettura applicativa si completa con il Sistema di archiviazione documentale in uso *ARXivar Next* e con il *Software Alyante Enterprise*, in relazione ai moduli di contabilità;

- le evoluzioni derivanti dal necessario adeguamento alla normativa di nuova emissione (es. nuove Linee guida sui Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua pubblicate con Decreto Direttoriale n. 277/2026; Decreto del MLPS n. 115/2024 sui servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze), le innovazioni apportate agli strumenti e metodologie di accesso ai finanziamenti gestiti nonché l'incremento dei relativi volumi in funzione di una crescita costante del numero di aziende aderenti, rendono necessario garantire continuità ai servizi di sviluppo evolutivo, di manutenzione e di assistenza sul Sistema Informativo ed ai servizi connessi all'*hosting* su *cloud* e alla gestione sistemica dell'infrastruttura, mediante affidamento dei relativi servizi ad un Operatore economico specializzato;
- il Servizio di sviluppo, manutenzione e gestione del Sistema Informativo è stato affidato da For.Te., per la durata di 36 (trentasei) mesi, ad un Operatore economico specializzato individuato mediante una procedura ristretta, ex art. 61 del D.lgs. n. 50/2016 (CIG n. 8856023D5C), già oggetto d'esercizio dell'opzione di ripetizione di Servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 5 del medesimo Decreto, con scadenza al 7 febbraio 2027;
- per le descritte motivazioni, tenuto conto della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “CdA”) del 14 luglio 2026, con Determinazione presidenziale (Prot. n. D26/6174 del 16 luglio 2026), pubblicata in data [***] [***] 2026, il Fondo ha autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, costituita da 1 (uno) solo Lotto prestazionale, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito, anche il “**Codice**”), con applicazione del criterio dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 32, lett. b) del Codice, per l'individuazione di 1 (uno) Operatore economico a cui affidare il “*Servizio di conduzione, manutenzione e supporto specialistico per la gestione e l'evoluzione del Sistema Informativo del Fondo For.Te.*”, per la durata di 36 (trentasei) mesi, inclusivo delle seguenti Linee di servizio:
 - Linea di Servizio A - Servizio di Manutenzione Evolutiva del Sistema Informativo (MEV);
 - Linea di Servizio B - Servizio di Manutenzione Adattativa e Correttiva del Sistema Informativo (MAC);
 - Linea di Servizio C - Servizio di *Helpdesk*;

- Linea di Servizio D - *Hosting* e gestione sistemica dell'infrastruttura;
- la Determinazione presidenziale (Prot. n. D26/6174 del 16 luglio 2026), nomina il Direttore del Fondo, Eleonora Piscichio, Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), preso atto dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 16 del Codice e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché del Codice Etico adottati dal Fondo, e, altresì, la delega alla firma del presente Contratto;
- per la realizzazione a perfetta regola d'arte del Servizio, per la durata di 36 (trentasei) mesi, il Fondo ha stimato un importo complessivo massimo erogabile a titolo di corrispettivo, posto quale base di gara non superabile, pari ad € 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00) al netto di IVA di legge, così suddiviso:
 - € 2.700.000,00 (duemilionesettecentomila/00), al netto di IVA di legge, per l'esecuzione delle attività di cui alla "Linea di Servizio A", per le quali è prevista la remunerazione a consumo;
 - € 850.000,00 (ottocentocinquantomila/00), al netto di IVA di legge, per l'esecuzione delle attività di cui alla "Linea di Servizio B", per le quali è prevista la remunerazione a canone;
 - € 800.000,00 (ottocentomila/00) al netto di IVA di legge, per l'esecuzione delle attività di cui alla "Linea di Servizio C", per le quali è prevista la remunerazione a canone;
 - € 850.000,00 (ottocentocinquantomila/00), al netto di IVA di legge, per l'esecuzione delle attività di cui alla "Linea di Servizio D", per le quali è prevista la remunerazione a canone;
- il Fondo si è riservato la facoltà di imporre all'Affidataria, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, ossia per un importo massimo pari ad € 1.040.000,00 (unmilionequarantamila/00), al netto di IVA di legge;
- il Fondo si è riservato altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, di prorogare il Contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi e per un importo massimo pari ad € 1.724.000,00 (unmilionesettecentoventiquattromila/00), al netto di IVA di legge. Alla proroga, sempre ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, si applicano gli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente Contratto;
- il valore globale dell'appalto, inclusivo delle opzioni di cui all'art. 120, commi 9 e 10 del Codice, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, è stato pertanto stimato dal Fondo in un importo pari ad € 7.964.000,00 (settemilioninovecentosessantaquattromila/00), al netto di IVA di legge;
- è stato richiesto prima della pubblicazione del Bando di Gara, attraverso la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP), interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e con la Piattaforma di approvvigionamento digitale "TRASPARE" adottata dal Fondo, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. [***], per il valore globale stimato dell'appalto di € 7.964.000,00 (settemilioninovecentosessantaquattromila/00), al netto di IVA di legge;
- il Fondo, così come previsto dal Disciplinare di gara cui si rinvia, si è avvalso dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, al fine di perseguire l'obiettivo di economicità ed efficienza procedurale, oltre che di affidare nel più breve tempo possibile il Contratto;
- nel corso delle sedute pubbliche di gara del [***] [***] 2026, del [***] [***] 2026, [***] e delle sedute riservate del [***] [***] 2026, del [***] [***] 2026, [***] come emerge dai rispettivi Verbali di gara (Prot. n. [***], Prot. n. [***], [***]), è risultato che la società [***] (di seguito anche l'"Affidataria") ha presentato l'Offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base agli elementi tecnici ed economici indicati nel Disciplinare di gara;

- in data [***] [***] 2026 il R.U.P. ha formulato, sulla base degli esiti delle sedute di gara sopra richiamate, la Proposta di aggiudicazione (Prot. n. [***] del [***] [***] 2026);
- con Delibera del [***] [***] 2026 e connessa Determinazione presidenziale del [***] [***] 2026 (Prot. n. [***]), il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha approvato i suddetti Verbali di gara, gli Atti conseguenti e la Proposta di aggiudicazione, formulata dal R.U.P. (Prot. n. [***]), subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione e la pubblicazione della relativa Determinazione di affidamento all'esito delle prescritte verifiche relative al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione;
- sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (v. artt. da 94 a 98 e 100 del Codice) richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, mediante la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), reso disponibile dall'ANAC, previa autorizzazione rilasciata dall'Affidataria;
- ai fini della comprova dei requisiti, l'informativa antimafia per l'Affidataria è stata richiesta tramite il portale telematico "Banca Dati Nazionale unica Antimafia" (BDNA) in data [***] [***] 2026 ed è stata acquisita dal Fondo in data [***] [***] 2026;
- ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, essendo risultato soddisfatto il possesso dei requisiti prescritti, è stata resa efficace l'aggiudicazione in favore della società [***], con Determinazione presidenziale del [***] [***] 2026 (Prot. n. [***]/[***]), pubblicata sul profilo del Committente in data [***] [***] [***] e sulla Piattaforma di negoziazione Traspare in data [***] [***] [***];
- la comunicazione digitale di aggiudicazione di cui all'art. 90 del Codice (Prot. n. [***] del [***] [***] [***]) è stata trasmessa agli Operatori in data [***] [***] [***] dando seguito, a mezzo Piattaforma TRASPARE, agli obblighi imposti al Fondo dall'applicazione degli artt. 35 e 36 del Codice in termini di accesso agli atti;
- l'Affidataria, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a corrispondere direttamente tutti gli oneri fiscali connessi o derivanti dal Contratto quali imposte, tasse, compresa quella di registro, dandone tempestiva informativa al Fondo.

Tutto ciò premesso, che deve considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Norme regolatrici del Contratto

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Il rapporto tra le Parti è regolato, oltre che dal presente Contratto e dalle norme e documenti ivi allegati e/o richiamati, dai seguenti documenti:

- il Bando di gara (**All. 1**);
- il Disciplinare di gara (**All. 2**);
- il Capitolato tecnico (**All. 3**);
- la Relazione tecnica presentata dall'Affidataria, comprensiva dei relativi allegati (di seguito anche solo la "Relazione tecnica") (**All. 4**);
- l'Offerta economica presentata dall'Affidataria (**All. 5**);

- le Dichiarazioni rese dall’Affidataria anche sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” (**All. 6**);
- il Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 adottati dal Fondo (disponibili nella sezione Conosci For.Te. del sito internet www.fondoforte.it);
- la *Privacy Policy* del Fondo e la “*Informativa privacy - Fornitori di beni, servizi e lavori*” (disponibili nella sezione “*Privacy Policy*” del sito internet www.fondoforte.it);
- le norme e gli atti richiamati nei documenti sopra menzionati, di seguito collettivamente denominati la “**Documentazione di Gara**”;
- le ulteriori istruzioni operative e le disposizioni impartite dal Fondo nel corso dell’esecuzione del presente Contratto.

Le Parti si danno atto che i predetti documenti costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, e l’Affidataria dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, rinunciando a qualsiasi contraria eccezione.

1.3 In ogni caso, nell’esecuzione del Contratto, l’Affidataria deve fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente e in particolare:

- ai documenti informativi od orientativi, direttive, istruzioni e gli altri atti - comunque denominati - adottati o adottandi, con riferimento alle attività e adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia;
- al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- ai provvedimenti attuativi previsti dal D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., adottati dall’ANAC;
- al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- alle norme applicabili del Codice Civile.

1.4 I termini indicati con lettera maiuscola e non definiti nel presente Contratto, avranno il medesimo significato attribuitogli nella Documentazione di Gara.

1.5 In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nella Documentazione di Gara e, in particolare, nel Capitolato tecnico (**All. 3**), e quanto dichiarato nella Relazione tecnica (**All. 4**), prevarrà quanto contenuto nella richiamata Documentazione di gara, fatto comunque salvo il caso in cui la Relazione tecnica contenga, a giudizio del Fondo, previsioni migliorative.

1.6 L’interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi Allegati, così come quella delle disposizioni di cui al Capitolato tecnico (**All. 3**), avvengono tenendo conto delle finalità del presente Contratto e dei risultati prospettati dal Committente. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fondo For.Te., come sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 1655 Codice Civile conferisce all’Affidataria “[*****]”, come sopra rappresentata, che accetta senza alcuna riserva, l’esecuzione in regime di appalto del “*Servizio di conduzione, manutenzione e supporto specialistico per la gestione e l’evoluzione del Sistema Informativo del Fondo For.Te.*”.

In particolare, i Servizi richiesti sono finalizzati a garantire:

- la Manutenzione Evolutiva del Sistema Informativo del Fondo (MEV), con l'implementazione di nuove funzionalità e/o l'aggiornamento di quelle esistenti per un miglioramento continuo del Servizio offerto agli utenti esterni e agli operatori del Fondo (Linea di Servizio A);
- la risoluzione delle criticità e problematiche del Sistema Informativo (attuale sistema e tutti i suoi futuri sviluppi), attraverso una continuativa attività di Manutenzione Adattiva e Correttiva (MAC) riferita all'intero patrimonio applicativo del Fondo e ai sistemi di interfaccia e integrazione con sistemi di terzi (Linea di Servizio B);
- una adeguata e tracciata assistenza agli utenti, interni ed esterni al Fondo, che operano sugli applicativi, nel rispetto di specifici Livelli di Servizio definiti sia in riferimento alla presa in carico delle segnalazioni che alla loro risoluzione, mediante la gestione del Servizio di *Helpdesk* (Linea di Servizio C);
- il Servizio di *hosting* e gestione sistemica dell'infrastruttura con particolare attenzione alle attività di monitoraggio dei Sistemi e di verifica degli aspetti di sicurezza (verifiche antintrusione, valutazione della vulnerabilità, etc.) (Linea di Servizio D).

Oltre a quanto sopra esposto, il Servizio dovrà garantire per tutta la sua esecuzione il rispetto degli adempimenti connessi al corretto e legittimo trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Per una disamina più approfondita in merito alle singole attività sottese all'esecuzione di ciascuna Linea di Servizio ed alle modalità di esecuzione delle stesse, si rimanda ai dettagli di cui al Capitolato tecnico (**Ail. 3**).

2.2 L'Affidataria si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire tutte le attività inerenti al Servizio come sintetizzate nel Bando di gara (**Ail. 1**) e nel Disciplinare di gara (**Ail. 2**) e dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico (**Ail. 3**), con particolare riferimento a tutte le specificazioni e migliorie contenute nella Relazione tecnica (**Ail. 4**) e considerati i dettagli di costo di cui all'Offerta economica (**Ail. 5**) presentati in sede di gara nonché in relazione a quanto definito dalla Pianificazione esecutiva e dalle Istruzioni Operative, secondo le modalità previste al successivo Art. 3.

2.3 Resta inteso tra le Parti che il Fondo, ai fini della corretta esecuzione del Servizio, si impegna a fornire tutta la documentazione e le informazioni di cui l'Affidataria abbia bisogno per garantire il corretto svolgimento delle attività oggetto del Servizio.

Art. 3 – Modalità di erogazione del Servizio e referenti del Contratto

3.1 L'Affidataria si obbliga, irrevocabilmente, a fare uso della massima diligenza e professionalità nell'esecuzione del Servizio e ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le attività di cui alle "Linee di servizio" inerenti allo stesso, come indicate al precedente Art. 2 e dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico (**Ail. 3**), secondo le specifiche formulate nella Relazione tecnica (**Ail. 4**).

3.2 In ordine all'avvio dell'esecuzione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche solo il "D.E.C.") convoca una riunione di *kick off* entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, al fine di concordare con l'Affidataria la Pianificazione esecutiva delle attività tenuto conto delle scadenze temporali imposte dal Capitolato tecnico (**Ail. 3**), di quanto indicato nella Relazione tecnica presentata, e delle esigenze espresse dal Fondo.

3.3 Nell'ambito della riunione di *kick off* le Parti concordano, nello specifico: i) la Pianificazione esecutiva delle attività che potrà essere soggetta a modifiche, previo accordo tra le Parti stesse, in fase di esecuzione dei Servizi; ii) le ulteriori Istruzioni Operative inerenti le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività connesse a

ciascuna Linea di Servizio e che includono anche le modalità di definizione e approvazione delle attività di cui alla Linea di Servizio A, e dei connessi *effort*; *iii*) le informazioni da inserire negli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.), in relazione alle Linee di Servizio B, C e D, ai fini della fatturazione del relativo canone, in coerenza con quanto definito al successivo Art. 8.

3.4 L’Affidataria si obbliga a rispettare la Pianificazione esecutiva e le Istruzioni Operative, congiuntamente definite nella prima riunione di *kick off*, o come successivamente rimodulate in rispondenza alle esigenze complessivamente rappresentate dal Fondo nel corso dell’esecuzione del presente Contratto.

Il Verbale di riunione ed i relativi allegati costituiscono, una volta sottoscritti per approvazione dal D.E.C. e dal Referente dell’Affidataria (come indicati ai successivi Artt. 3.8 e 3.9), parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Eventuali attività e/o interventi attuati in mancanza di preventivo accordo con il Fondo restano a totale carico dell’Affidataria, senza diritto al riconoscimento delle spese o di qualunque altra forma di indennizzo economico.

3.5 L’Affidataria si impegna a rispettare le eventuali modifiche alla Pianificazione esecutiva ed alle Istruzioni Operative predette, dettate dal D.E.C. e formalizzate, previa condivisione con il Referente dell’Affidataria, via *e-mail* o PEC e/o nel corso dell’esecuzione del Servizio.

3.6 L’Affidataria, in ragione della natura dei servizi richiesti, che presuppone un raccordo periodico e sistematico con l’Area IT del Fondo, sia in fase di programmazione che di relativa realizzazione delle attività ad essi sottese, è tenuta a garantire e mantenere una costante e continua interazione con il D.E.C. nello svolgimento delle predette attività che costituiscono l’oggetto del presente Contratto. Resta inteso tra le Parti che qualora tale interazione presupponga incontri in presenza presso la sede del Fondo, i relativi costi di trasferta restano a carico dell’Affidataria.

3.7 L’Affidataria, nello specifico, nell’attenersi a quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato tecnico (**All. 3**), oltre che concordatamente stabilito in sede di riunione operativa per la Pianificazione esecutiva di cui al precedente Art. 3.2 e/o a quanto eventualmente rimodulato, si obbliga e si impegna a:

- svolgere il servizio secondo gli indirizzi operativi concordatamente individuati con il Fondo e a sottoporre preventivamente all’approvazione di quest’ultimo tutti gli output previsti dalle predette attività;
- segnalare al Fondo, per iscritto e con la massima tempestività, ogni circostanza o difficoltà che dovesse insorgere durante la realizzazione di quanto previsto dal presente Contratto;
- osservare l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall’Affidataria verrà a conoscenza nello svolgimento del Servizio, che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l’Affidataria si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione;
- consentire al Fondo, in qualsiasi momento, l’effettuazione di verifiche volte ad accertare la corretta realizzazione delle attività secondo le istruzioni e requisiti impartiti;
- attenersi a quanto disposto nel presente Contratto d’appalto e nella documentazione allo stesso allegata.

3.8 In caso di violazione degli obblighi e degli impegni come sopra indicati, troveranno applicazione le penali di cui al successivo Art. 9 e, laddove ne ricorrano le condizioni, il Fondo potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

3.9 Ai fini del presente Contratto l’Affidataria designa, sin da ora, nei confronti del Fondo il [redacted] (cell. [redacted], e-mail: [redacted]), in qualità di Responsabile e [redacted] (cell. [redacted], e-mail: [redacted]), in qualità di Referente.

3.10 Il Referente del Fondo, ai sensi dell’art. 114 del Codice, è il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) Eleonora Cesaretti, Responsabile dell’Area IT (e-mail: ict@fondoforte.it), incaricata con Determinazione presidenziale (Prot. n. [redacted] del [redacted] [redacted] 2026), preso atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 4 – Gruppo di lavoro

4.1 L’Affidataria deve mettere a disposizione del Fondo, per lo svolgimento a perfetta regola d’arte delle attività di cui al presente Contratto, una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di ogni singola Linea di Servizio, in termini di competenze tecniche e professionali e numerosità richieste nel Capitolato tecnico (**AII. 3**).

4.2 L’Affidataria si obbliga, pertanto, ad eseguire tutte le attività di cui al presente Contratto impiegando per ciascuna delle Linee di Servizio un Gruppo di lavoro dedicato, come indicato nella Relazione tecnica presentata (**AII. 4**) che reca, in coerenza con le indicazioni del Disciplinare di gara (**AII. 2**) e del Capitolato tecnico (**AII. 3**): i) l’elenco nominativo dei componenti di ciascun Gruppo di Lavoro; ii) per ciascun componente, il relativo *curriculum vitae* e le certificazioni possedute, ad attestazione dei requisiti previsti dal Capitolato tecnico (**AII. 3**); iii) il numero di giornate (gg/persona) per profilo professionale disponibili per la Linea di Servizio A, per le quali è prevista la remunerazione a consumo e quelle stimate, sempre per profilo professionale, per lo svolgimento delle attività di cui alle altre Linee di Servizio per le quali è prevista la remunerazione a canone; iv) il “Piano di organizzazione dei Gruppi di Lavoro”, contenente un’accurata descrizione dell’organizzazione delle risorse professionali costituenti ciascun Gruppo di lavoro dedicato alla gestione di ciascuna Linea di Servizio oggetto dell’appalto.

4.3 L’Affidataria è tenuta ad incrementare il numero dei componenti minimo previsto per il Gruppo di lavoro di cui alla Linea di Servizio A, pari a 10 (risorse), fino ad almeno 15 (quindici) risorse, per far fronte ad eventuali picchi di attività e/o urgenze e su richiesta del Fondo.

4.4 L’Affidataria è tenuta, in caso di sostituzione e/o di integrazione del personale indicato per i Gruppi di Lavoro, a comunicare preventivamente, a mezzo mail/PEC al Fondo, i nominativi dei nuovi professionisti/consulenti e a trasmettere copia dei rispettivi *curricula*, sottoscritti e corredati di copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, nonché a fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie ad attestazione dei requisiti richiesti dal Committente.

4.5 Le sostituzioni nell’ambito dei Gruppi di Lavoro sono consentite solo se effettuate con risorse di pari o superiore competenza tecnico-professionale, determinata in base al numero di anni di esperienza maturati in contesti progettuali di pari complessità ed al ruolo nel progetto (es. “Capo Progetto”, “Analista funzionale”) garantendo, di conseguenza, il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico (**AII. 3**). Ciascuna sostituzione deve essere preventivamente approvata, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo *curriculum vitae*, dal D.E.C. mediante apposita comunicazione inoltrata a mezzo mail/PEC all’Affidataria. Nel caso in cui la sostituzione richieda un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il relativo costo sarà interamente a carico dell’Affidataria.

4.6 L’attesa dell’approvazione non esonera l’Affidataria dall’adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione dei Gruppi di Lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei Servizi, salvo espressa autorizzazione del Fondo.

4.7 Qualora il Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, ne darà comunicazione a mezzo mail/PEC all'Affidataria, la quale si impegna a formulare una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione.

4.8 L'Affidataria si impegna a sostituire, su richiesta motivata del Fondo, i soggetti afferenti al Gruppo di Lavoro che abbiano costituito motivo di doglianza da parte del Fondo.

Art. 5 – Durata del Contratto

5.1 *[in caso di avvio dell'esecuzione coincidente con la stipula del Contratto]* La data di avvio dell'esecuzione del Contratto è il [***], coincidente con la relativa data del relativo perfezionamento.

[in caso di avvio dell'esecuzione anticipata del Contratto] La data di avvio dell'esecuzione del Contratto è il [***], coincidente con la data di sottoscrizione del "Verbale di avvio anticipato" (Prot. n. [***] del [***] [***] [***]), nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 17, comma 8 del Codice.

5.2 Il presente Contratto avrà durata di **36 (trentasei) mesi, a decorrere data effettiva di presa in carico dei Servizi** così come attestata dal "Verbale di subentro" sottoscritto.

5.3 In casi eccezionali, il Contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Contraente uscente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto originario.

5.4 Il Fondo si riserva la facoltà di prorogare il presente Contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice o comunque fino ad esaurimento, nell'ambito del periodo di proroga previsto, del valore del Contratto come eventualmente incrementato in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 120, comma 9 del Codice (aumento del quinto d'obbligo). L'esercizio della facoltà di proroga è comunicato all'Affidataria almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del Contratto e alla stessa si applicano gli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente Contratto.

5.5 Qualora circostanze speciali ed imprevedibili impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Fondo si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 121 del Codice.

5.6 Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del Contratto, l'Affidataria sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a soggetti diversi dall'Affidataria medesima. La presa in carico di tale *know how* dovrà avvenire a titolo non oneroso per il Fondo.

5.7 Alla scadenza naturale del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Fondo. In nessun modo, il presente Contratto si rinnoverà automaticamente e tacitamente.

Art. 6 – Corrispettivo del Contratto

6.1 Il corrispettivo massimo erogabile dovuto a favore dell'Affidataria per lo svolgimento a perfetta regola d'arte di tutte le attività oggetto del Servizio, per la durata di 36 (trentasei) mesi, è pari ad € [***] ([***/***) al netto di IVA di legge.

In particolare, in relazione a ciascuna Linea di servizio, si precisa quanto segue:

- Linea di Servizio A: per il Servizio di Manutenzione Evolutiva del Sistema Informativo (MEV) è prevista una remunerazione a consumo pari ad € [***] ([***]/[***]) al netto di IVA di legge;
- Linea di Servizio B: per il Servizio di Manutenzione Adattativa e Correttiva del Sistema Informativo (MAC) è prevista una remunerazione a canone pari complessivamente, per il triennio, ad € [***] ([***]/[***]) al netto di IVA di legge, sulla base di un canone trimestrale di € [***] ([***]/[***]) al netto di IVA di legge;
- Linea di Servizio C: per il Servizio *Helpdesk* (Linea di Servizio C) è prevista una remunerazione a canone pari complessivamente, per il triennio, ad € [***] ([***]/[***]) al netto di IVA di legge, sulla base di un canone trimestrale di € [***] ([***]/[***]) al netto di IVA di legge;
- Linea di Servizio D: per il Servizio di *hosting* e gestione sistemistica dell'infrastruttura è prevista una remunerazione a canone pari complessivamente, per il triennio, ad € [***] ([***]/[***]) al netto di IVA di legge, sulla base di un canone trimestrale di € [***] ([***]/[***]) al netto di IVA di legge, posticipatamente all'esito delle verifiche condotte da parte del D.E.C.

6.2 L'importo massimo contrattuale, per la durata di 36 (trentasei) mesi, è, quindi, pari ad € [***] ([***]/[***]) al netto di IVA di legge.

6.3 I costi per la sicurezza da rischi per interferenza, di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, sono valutati pari ad **€ 0,00 (zero/00)**, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale che saranno svolti dall'Affidataria presso sedi esterne al Fondo e che non comportano, di conseguenza, rischi di interferenze con il personale operante presso la Sede del Fondo.

6.4 Il Committente nel corso dell'esecuzione del presente Contratto si riserva la facoltà di ricorrere alle modifiche contrattuali dettagliate al successivo Art. 10 e di seguito sintetizzate, unitamente ai relativi importi:

- opzione di aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, per un importo massimo pari ad € [***] ([***]/[***]) al netto di IVA di legge;
- opzione di proroga del Contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, per ulteriori 12 (dodici) mesi o, comunque, fino ad esaurimento del valore del Contratto, come eventualmente incrementato in caso di esercizio dell'opzione di cui al precedente punto, nell'ambito del periodo di proroga previsto, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente Contratto. Il valore massimo erogabile in relazione all'opzione di proroga, pertanto, è per un importo pari ad € [***] ([***]/[***]) al netto di IVA di legge.

6.5 In considerazione del possibile esercizio delle opzioni di modifica contrattuale, come descritte al precedente Art. 6.4, tenuto conto del corrispettivo massimo erogabile a favore dell'Affidataria indicato al precedente Art. 6.1, si precisa che il valore globale del presente Contratto è pari ad € [***],[***] ([***]/[***]) al netto di IVA di legge.

6.6 Gli importi indicati sono fissi ed invariabili e, come tali, si intendono comprensivi di ogni onere e/o spesa occorrente per l'esecuzione del Servizio a perfetta regola d'arte.

Art. 7 – Revisione dei prezzi

7.1 Nel corso dell'esecuzione del presente Contratto è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice, così come disciplinata dall'Allegato II.2-bis al Codice medesimo, alle condizioni e sulla base della metodologia di calcolo di seguito descritta.

7.2 A partire dal mese del provvedimento di aggiudicazione, alla scadenza di ciascun trimestre (di seguito *“Periodo di rilevazione”*), i prezzi relativi al Servizio in oggetto (di seguito *“Prezzo oggetto di Rilevazione”*) saranno oggetto di revisione in base alla media ponderata degli Indici dei *«Prezzi alla Produzione dei Servizi»*: PPS 62 *“Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse”* e PPS 631 *“Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web”*.

7.3 La struttura di ponderazione dell'Indice di riferimento predetto, identificata da questa Stazione Appaltante, assegna i seguenti pesi: 80,00% (ottantapercento) all'indice *«Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse»* [PPS 62] e 20,00% (ventipercento) all'indice *«Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web»* [PPS 631], in ragione della prevalenza e tipologia specifica delle attività oggetto dell'appalto.

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice di riferimento, disponibile alla scadenza del Periodo di Rilevazione, e il corrispondente valore disponibile al mese del provvedimento di aggiudicazione. Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, in aumento o in diminuzione, superi la soglia del 5,00% (cinquepercento) dell'importo del Contratto, la revisione dei prezzi si applicherà nella misura dell'80,00% (ottantapercento) del valore eccedente la variazione del 5,00% (cinquepercento), a valere sulle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione medesima.

7.4 La clausola di revisione dei prezzi, introdotta ai sensi dell'art. 60 del Codice, sarà attivata automaticamente da parte del Fondo, anche in assenza di istanza di parte, al ricorrere delle circostanze oggettive richiamate dal Codice, ovvero, al verificarsi della variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, come sopra determinata.

7.5 Qualora emerga, in esito all'istruttoria eseguita dal Fondo alla scadenza di ciascun trimestre, l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, questa Stazione Appaltante, con propria Determinazione, provvederà all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione, limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di rilevazione.

7.6 Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti all'Affidataria che non trovi copertura finanziaria nelle somme stanziare dal Fondo, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, il Fondo stesso avrà diritto di recedere dal Contratto, ai sensi del successivo Art. 22, oppure, di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

7.7 In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Art. 8 – Fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari

8.1 I Servizi erogati saranno fatturati dall'Affidataria con cadenza trimestrale, a seguito dell'approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) da parte del D.E.C.

Il primo trimestre di fatturazione coincide con la scadenza del trimestre determinato a far data dalla sottoscrizione del *“Verbale di subentro”*.

8.2 Le fatture dovranno:

- essere intestate a *“Fondo For.Te.”* (C.F.: 97275180582);
- essere contrassegnate con l'oggetto del presente Contratto e con l'indicazione del relativo CIG n. BC74911F16;
- riportare la dicitura: *“credito incedibile”*;

- riportare il codice destinatario **SDI: M5UXCR1**;
- essere inviate in copia di cortesia in formato *.pdf* all'indirizzo e-mail: amministrazione@fondoforte.it;
- essere corredate da un riepilogo analitico delle attività/servizi svolti nel trimestre di riferimento.

In particolare:

- in relazione alla Linea di Servizio A, ciascun S.A.L. dovrà riportare, ai fini della relativa approvazione, una descrizione testuale delle attività svolte e i richiami alla documentazione tecnica, opportunamente allegata. Dovrà altresì riportare un'indicazione, anche in formato tabellare, del n° delle gg/persona rendicontate per tipologia di profilo professionale impiegato e connesse tariffe unitarie giornaliere applicate, che devono essere in linea con quanto previsto dall'Offerta economica presentata;
- in relazione alle altre Linee di Servizio, soggette a fatturazione a canone, in sede di riunione di *kick off* saranno definiti i contenuti minimi dei S.A.L., ossia gli indicatori qualitativi di cui si richiederà rendicontazione su base trimestrale tenuto anche conto dei Livelli di Servizio definiti nel Capitolato tecnico (**All. 3**).

8.3 I pagamenti saranno effettuati a favore dell'Affidataria con bonifico bancario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa approvazione dei S.A.L. da parte del D.E.C. ed a fronte di DURC regolare in corso di validità. Il bonifico verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 136/2010.

8.4 L'Affidataria si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010. A tal fine, infatti, dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, su cui saranno effettuate le transazioni finanziarie inerenti al presente Contratto ed i soggetti delegati ad operare sullo stesso sono quelli indicati nella Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (**All. 6**).

8.5 L'Affidataria si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8 secondo periodo della Legge n. 136/2010, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i Subappaltatori e con i Subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Parimenti l'Affidataria garantisce che nei Contratti sottoscritti con i Subappaltatori e con i Subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero, di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

8.6 Sulla base della Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari (**All. 6**), l'Affidataria si impegna a rendere note eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta al Fondo, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

8.7 In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 (otto) punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

8.8 [da prevedere in caso di subappalto o sub-contratto] Per le prestazioni rese in subappalto e per i titolari di sub-contratti, il Fondo provvederà ad effettuare il relativo pagamento all'Affidataria, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11 del Codice. Nel caso di pagamenti effettuati all'Affidataria, quest'ultima dovrà trasmettere al Fondo, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli Subappaltatori.

8.9 [da prevedere in caso di aggiudicazione ad un R.T.I.] Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fondo, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “*pro quota*” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La Mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

8.10 Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Fondo procederà ad acquisire, anche per il Subappaltatore, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il Fondo, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 (al netto di IVA di legge), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulti un inadempimento a carico del beneficiario, il Fondo applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente Articolo non venga corrisposta dal Fondo, non produrrà alcun interesse.

8.11 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Verifiche e penali

9.1 Il Fondo si impegna a verificare puntualmente, attraverso il D.E.C., la corretta esecuzione delle attività e, in generale, dei Servizi oggetto del presente Contratto, nonché, di ogni ulteriore adempimento ad essi connesso. Le attività di verifica sono costanti per tutta la durata del presente Contratto e garantiscono una visibilità completa e dettagliata dell’avanzamento delle medesime e del raggiungimento del Livello qualitativo atteso per il Servizio.

9.2 Fatti salvi i casi di forza maggiore, in caso di ritardo e/o inadempienza totale o parziale, ovvero di carenze riscontrate rispetto alle attività contrattualmente previste da parte dell’Affidataria nell’esecuzione dei Servizi, il Fondo avrà la facoltà di applicare i rilievi e le penali di cui al Capitolo 7, rubricato “Livelli di Servizio, Penali e Rilievi”, del Capitolato tecnico (**All. 3**) da intendersi pertanto espressamente richiamati e ritrascritti.

9.3 Fatto salvo quanto indicato al precedente Art. 9.2, potranno essere definiti in fase di Pianificazione esecutiva e/o oggetto di negoziazione con l’Affidataria ulteriori Livelli di Servizio, associati indicatori, valori soglia e penali/rilievi, tenuto conto dei contenuti della Relazione tecnica presentata. In ogni altro caso di esecuzione delle attività oggetto del Servizio in difformità a quanto contrattualmente pattuito e/o ai Livelli di Servizio indicati nel Capitolato tecnico (**All. 3**), nella Relazione tecnica, nella Pianificazione esecutiva e/o nelle prescrizioni e Istruzioni Operative ricevute dal Fondo durante l’esecuzione del presente Contratto e/o rispetto alle disposizioni, comunque, applicabili in materia, anche se sopraggiunte alla data della stipula del presente Contratto, sarà applicata una penale pari a **€ 200,00 (duecento/00) per ogni singola violazione accertata**, nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Pianificazione esecutiva, cui si rimanda integralmente.

9.4 La riscossione delle penali sarà operata trattenendo i relativi importi cumulati sulla successiva fattura emessa, il cui importo dovrà essere dunque determinato al netto delle penali applicate. Qualora non fosse

sufficiente tale importo, si procederà sugli importi della fattura successiva, fino alla escussione della polizza fideiussoria.

9.5 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto all'Affidataria. L'Affidataria deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccogliibili, a insindacabile giudizio del Fondo, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'Affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9.6 Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima di un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale del presente Contratto. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Affidataria raggiunga una somma pari o superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, oltre a pretendere il risarcimento del maggior danno.

9.7 In aggiunta a quanto sopra, qualora all'Affidataria vengano applicate n. 3 (tre) penali nell'arco temporale di 2 (due) mesi, il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.8 Ferma restando l'applicazione delle penali, il Fondo si riserva di richiedere il maggior danno nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento, sulla base di quanto disposto dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 122 del Codice.

9.9 L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere in capo al Fondo il diritto di applicare le penali. Trova applicazione quanto disposto al riguardo dall'art. 122, comma 4 del Codice.

Art. 10 – Modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia

10.1 Nel corso dello svolgimento del presente Contratto, il Fondo si riserva la facoltà di apportare modifiche in considerazione di quanto disciplinato all'art. 120 del Codice, ivi comprese le ipotesi espressamente previste dal Bando di gara (**AII. 1**) e dal Disciplinare di gara (**AII. 2**), di cui ai commi 9 e 10 dello stesso art. 120 del Codice. In particolare:

- in applicazione delle facoltà attribuite alla Stazione Appaltante, ex art. 120, comma 9 del Codice, il Fondo potrà richiedere all'Affidataria, qualora si rendesse necessario, di effettuare un aumento delle prestazioni previste fino alla concorrenza del quinto dell'importo del presente Contratto, alle medesime condizioni tecniche ed economiche pattuite, senza possibilità per l'Affidataria di far valere il diritto alla risoluzione del presente Contratto;
- in applicazione delle facoltà attribuite alla Stazione Appaltante, ex art. 120, comma 10 del Codice, il Fondo potrà ricorrere ad una proroga del Contratto per ulteriori massimi 12 (dodici) mesi, tenuto conto dei dettagli di cui al precedente Art. 5.2. I Servizi di cui al periodo di proroga dovranno essere eseguiti dall'Affidataria agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente Contratto.

10.2 Resta inteso che l'Affidataria non potrà apportare ai Servizi variazioni e/o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente proposte al Committente e dallo stesso esplicitamente autorizzate per iscritto.

10.3 Nel corso dello svolgimento dei Servizi, il Committente si riserva altresì la facoltà, nel suo esclusivo interesse, di richiedere all'Affidataria l'esecuzione di ulteriori specificazioni e/o modificazioni non sostanziali

delle attività, che lo stesso riterrà opportune, a sua discrezione, ai fini della buona riuscita e della funzionalità delle attività inerenti ai Servizi.

10.4 In casi eccezionali, il Contratto, in corso di esecuzione, può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, l'Affidataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto prorogato agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto originario.

Art. 11 – Obblighi e garanzie dell'Affidataria

11.1 L'Affidataria dichiara di possedere le capacità, l'esperienza, l'organizzazione, le attrezzature e le risorse, anche finanziarie, per erogare il Servizio in favore del Fondo e che i prezzi pattuiti, ai sensi del presente Contratto, costituiscono corrispettivo idoneo e remunerativo per lo svolgimento dello stesso.

11.2 L'Affidataria si impegna ad osservare nell'esecuzione del Servizio i termini, le condizioni e le modalità stabiliti nel presente Contratto e, per quanto non espressamente previsto, nei documenti allo stesso allegati ed indicati al precedente Art. 1.2.

11.3 L'Affidataria si impegna e si obbliga a mantenere, per l'intera durata del presente Contratto, i requisiti soggettivi che hanno determinato l'affidamento del Servizio.

11.4 L'Affidataria dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, dei permessi, titoli e licenze necessari per lo svolgimento dei Servizi di cui al presente Contratto.

11.5 L'Affidataria si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, anche a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati "Livelli di Servizio", ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al Fondo di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel presente Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità previsti;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi Responsabili;
- garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

11.6 L'Affidataria si impegna a predisporre e trasmettere al Fondo, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui alla documentazione sopra richiamata.

11.7 L'Affidataria si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni oggetto dei Servizi descritti nel Capitolato tecnico (**All. 3**), anche se non espressamente riportati nel presente Contratto, nel rispetto dei livelli e *standard* qualitativi ivi stabiliti.

11.8 Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, per qualsiasi ragione, l'Affidataria:

- sia soggetta ad una pronuncia di revoca e/o di annullamento di una e/o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi in suo possesso o qualora questi decadano per qualsivoglia ragione o, più in generale, sia sprovvista di documenti necessari per lo svolgimento dei Servizi;
e/o
- non proceda al rinnovo di una e/o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi, titoli in suo possesso o, in generale, di documenti necessari per lo svolgimento dei Servizi,

dovrà provvedere a darne avviso immediato e per iscritto al Fondo, il quale potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

11.9 L'Affidataria si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

11.10 L'Affidataria si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato tecnico (**All. 3**) nonché nel Disciplinare di Gara, anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.

11.11 L'Affidataria si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire al Fondo lo svolgimento delle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, eventualmente anche attraverso soggetti terzi.

11.12 L'Affidataria si impegna a mantenere indenne il Fondo in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi di cui al presente Contratto, o dai risultati conseguenti.

Art. 12 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

12.1 L'Affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'Affidataria si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

12.2 L'Affidataria si obbliga, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'Affidataria si obbliga ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dallo stesso alla data di stipula del presente Contratto nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

12.3 L'Affidataria si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente Contratto.

12.4 Gli obblighi relativi al contratto collettivi nazionale di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidataria anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

12.5 L'Affidataria si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente Articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.

12.6 **[da prevedere in caso di subappalto]** Il Subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro del contraente principale, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 119, comma 12 - secondo periodo, del Codice. Altresì, l'Affidataria corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai Subappaltatori senza alcun ribasso; nel merito la Stazione Appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidataria è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12.7 Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 primo periodo del Codice, nel caso di inadempienza contributiva, risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), relativo al personale dipendente dell'Affidataria o del Subappaltatore o dei Soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del medesimo Codice, impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il Fondo si riserva di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi.

12.8 Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 secondo periodo del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Esecutore o del Subappaltatore o dei Soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del medesimo Codice, impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il R.U.P. inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidataria, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine ed ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Fondo si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidataria del presente Contratto ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente qualora sia previsto il pagamento diretto.

12.9 Tutti i *report* e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Affidataria in esecuzione degli adempimenti contrattuali, inclusiva di tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Fondo che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo per le proprie finalità istituzionali.

Art. 13 – Privacy, trattamento dati personali e riservatezza

13.1 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) "*Regolamento generale per la protezione dei dati*" e ss.mm.ii. e dal D.lgs. n. 196/2003 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii. (di seguito, "*Codice privacy*"), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

13.2 L'Affidataria con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di aver letto e compreso l'"*Informativa Privacy - Fornitori di beni, servizi e lavori*" disponibile sul sito istituzionale del Fondo nella sezione "*Privacy Policy*".

13.3 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

13.4 Per la prestazione dei Servizi, l'Affidataria tratterà dati personali dei quali il Fondo è Titolare. Quest'ultimo provvederà a nominare l'Affidataria "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR prima dell'avvio delle attività con specifico Atto di nomina che, sottoscritto, costituirà parte integrante del presente Contratto. Le Parti si impegnano ad osservare, nel diverso ruolo di Titolare e di Responsabile del trattamento dei dati personali, le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), le ulteriori disposizioni nazionali e le Linee Guida del Garante. Ulteriori obblighi nel merito sono contenuti nel Capitolato tecnico (**All. 3**).

13.5 L'Affidataria, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in considerazione del ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della

normativa comunitaria e nazionale in materia, dichiara espressamente di essere in grado di assicurare nel corso dell'esecuzione dei servizi e nelle diverse fasi di espletamento, idonee ed adeguate misure organizzative finalizzate al pieno rispetto di tutti gli adempimenti previsti in materia di *privacy*. L'Affidataria, altresì:

- assume l'obbligo di comunicare al Fondo i nominativi dei propri dipendenti/consulenti coinvolti nell'erogazione dei Servizi ed a trasmetterne copia del relativo documento di identità in corso di validità e del *curriculum vitae* aggiornato, dati questi che verranno acquisiti, trasmessi e trattati nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- assume l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento dei Servizi, anche tramite soggetti terzi;
- assicura, per tutte le fasi dell'espletamento del Servizio, un trattamento di detti dati personali (comunque acquisiti, trattati, archiviati) in modo legittimo e coerente con le disposizioni normative, tecniche e regolamentari in materia comunitarie e nazionali;
- assume l'obbligo di non divulgarli, di non riprodurli e/o comunicarli a terzi, salva espressa autorizzazione scritta preventivamente rilasciata dal Fondo e di non farne oggetto di sfruttamento.

13.6 L'Affidataria si impegna, altresì, a garantire i medesimi obblighi ed impegni da parte di tutti i Soggetti dei quali si avvalga, dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei Subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In tal senso si assume ogni responsabilità che dovesse scaturire o derivare dall'operato di questi ed a mantenere totalmente indenne il Fondo da eventuali sanzioni, richieste e/o azioni che dovessero scaturire da un trattamento illecito o non conforme dei dati o in violazione della riservatezza.

13.7 La durata dell'obbligo di riservatezza decorre dalla data di sottoscrizione del presente Contratto fino a 5 (cinque) anni successivi alla scadenza dello stesso. Alla scadenza del presente Contratto e/o in caso di risoluzione dello stesso, l'Affidataria si impegna a riconsegnare al Committente gli originali e tutte le copie dei documenti eventualmente acquisiti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate così come saranno specificate nell'Atto di nomina a Responsabile del Trattamento. L'Affidataria si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.

13.8 È facoltà del Fondo verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza e dei vincoli assunti dall'Affidataria con il presente Articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del presente Contratto da parte del Committente.

Art. 14 – Brevetti industriali e Proprietà intellettuale

14.1 L'Affidataria assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, proprietà industriale e/o intellettuale ed in genere di privativa altrui.

14.2 Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza. In caso di difesa congiunta, il Fondo riconosce all'Affidataria la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Committente.

14.3 Qualora venga promossa nei confronti del Fondo un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su dispositivi o soluzioni tecniche adottate dall'Affidataria, questo si obbliga a manlevare e tenere indenne il

Fondo stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

14.4 Nell'ipotesi di azione giudiziaria, per le violazioni di cui al comma precedente, avviata nei confronti del Fondo, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

Art. 15 – Codice Etico e normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001

15.1 Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Affidataria si obbliga a svolgere il Servizio nel pieno rispetto della normativa anticorruzione, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, "Modello 231") adottati dal Fondo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.

Detti documenti sono reperibili e consultabili, nella versione di volta in volta vigente, sul sito istituzionale del Fondo: www.fondoforte.it, nella sezione "Conosci For.Te.", alla voce "Statuto, Regolamenti, Modello 231 e Codice Etico" e l'Affidataria dichiara di averne preso visione, di conoscerli e di accettarli.

15.2 Le norme e i principi del Codice Etico e del Modello 231 costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, riferimento imprescindibile per ogni tipo di rapporto con il Fondo e l'Affidataria si impegna alla loro puntuale osservanza.

15.3 Le Parti concordano che la violazione, anche parziale, delle disposizioni del Codice Etico e/o del Modello 231 costituirà grave inadempimento ed il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, fatto, comunque, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla predetta inosservanza.

Art. 16 – Subappalto e sub-contratto

[se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

16.1. Considerato che all'atto dell'Offerta l'Affidataria non ha inteso fare ricorso al subappalto, la stessa non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

16.2 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale. L'Affidataria si impegna a stipulare Contratti di subappalto in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili, coinvolgendo piccole e medie imprese, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 119, comma 2 del Codice.

16.3 L'Affidataria si impegna a depositare presso il Fondo, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: **i)** l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il Contratto deve altresì prevedere obbligatoriamente: clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto; **ii)** dichiarazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice applicabili; **iii)** dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art.

2359 Codice Civile con il Subappaltatore; se del caso, **iv**) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

16.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Fondo procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della menzionata documentazione. Resta inteso che la predetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

16.5 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Fondo revocherà l'autorizzazione.

16.6 L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.

16.7 Per le prestazioni affidate in subappalto: **i)** il Subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi Contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente; **ii)** devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Fondo, sentito il D.E.C., può provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Affidataria è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

16.8 L'Affidataria e il Subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Fondo, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

16.9 L'Affidataria e il Subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne il Fondo da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al Subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

16.10 L'Affidataria è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a), b) e c) del Codice.

16.11 L'Affidataria si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

16.12 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Fondo può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16.13 [*in caso di sub-contratto*] Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, l'Affidataria si obbliga a comunicare al Fondo, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del presente Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

16.14 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 119 del Codice. Nel caso in cui l'Affidataria intenda ricorrere alle prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del presente Contratto e devono essere

consegnati al Fondo prima o contestualmente alla sottoscrizione dello stesso. Tali contratti devono includere clausole di revisione dei prezzi.

16.15 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 17 – Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

17.1 Il presente Contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d, punto n. 2 del Codice, non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, pena la nullità dell'atto di cessione, in ragione di quanto disposto dall'art. 119, comma 1 del Codice.

17.2 Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice per le cessioni di crediti da parte dell'Affidataria si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, e per l'opposizione alla Stazione Appaltante la disciplina dell'Allegato II.14 del Codice.

17.3 La violazione di siffatti divieti comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 18 – Trasparenza

18.1. L'Affidataria espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro od altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro od altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

18.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Affidataria non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa dell'Affidataria, la quale sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 19 – Garanzia definitiva

19.1 All'atto della sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidataria costituisce idonea garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 53 del Codice e per l'importo determinato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, in ragione del valore indicato nell'Offerta economica presentata (**All. 5**).

La somma garantita è pari al **[***]% ([**])** dell'importo contrattuale, ovvero ad € **[***] ([**]/[**])**.

19.2 La garanzia è rilasciata da primario istituto di credito o da banca autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi della legislazione vigente, o da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e contiene le clausole previste dall'art. 117 del Codice, in particolare:

- avere quale beneficiario il Fondo;
- essere corredata da dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegna ad effettuare entro 15 (quindici) giorni il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui questi intendesse disporre della cauzione stessa, a semplice richiesta scritta da parte del medesimo;
- esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2 del Codice Civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, commi 2 e 3 del Codice Civile.

19.3 La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria, ove l'importo della stessa non risultasse sufficiente.

19.4 Il Fondo ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del Servizio nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Affidataria e per provvedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'Affidataria medesima per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per l'espletamento del Servizio affidato.

19.5 Nell'ipotesi di escussione totale e/o parziale della cauzione, l'Affidataria ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto, il Fondo effettuerà delle trattenute dai corrispettivi dovuti fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

19.6 La cauzione prestata dall'Affidataria, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto, sarà integralmente svincolata a seguito dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione del Servizio da parte del Fondo. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione.

19.7 La garanzia costituisce allegato al presente Contratto (**All. 7**) e deve considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 20 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

20.1 L'Affidataria è sempre responsabile, sia verso il Fondo sia verso terzi, dell'esecuzione delle attività ed in generale dei Servizi e di tutti i danni causati al Fondo e/o a terzi nell'esecuzione degli stessi.

20.2 È, altresì, responsabile dell'operato e del comportamento del personale dipendente e non, nonché di quello dei Subappaltatori, di cui si intenderà avvalersi nell'esecuzione del presente Contratto, nonché degli eventuali danni che potrebbero derivare dall'uso di mezzi e/o strumenti, sia verso il Fondo sia verso terzi.

20.3 Il Fondo non assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidataria fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

20.4 *[Qualora l'Affidataria sia in possesso di polizza assicurativa riportare quanto di seguito indicato]*
L'Affidataria, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Affidataria in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne il Fondo, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Affidataria possa arrecare al Fondo, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto.

20.5 Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità dell'Affidataria anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.

Art. 21 – Risoluzione del Contratto

21.1 È facoltà del Fondo dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 122 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 1456 del Codice Civile, a mezzo di PEC, con effetto a decorrere dalla ricezione della stessa da parte dell'Affidataria, nei seguenti casi:

- qualora per grave inadempienza, oppure per inosservanza degli obblighi di legge e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, venga compromessa l'esecuzione del Servizio nel rispetto della legislazione vigente e della normativa di riferimento, fatto salvo quanto specificato all'Art. 9 in merito alla contestazione dell'inadempimento e delle connesse penali applicabili, alla valutazione delle controdeduzioni e possibili connesse conseguenze;
- nell'ipotesi di ingiustificata sospensione del Servizio e/o ingiustificato ritardo per negligenza dell'Affidataria, fatto salvo quanto specificato dall'Art. 9 in merito alla contestazione della sospensione/ritardo e delle connesse penali applicabili, alla valutazione delle controdeduzioni e possibili ulteriori conseguenze;
- ogni altra inadempienza, ivi non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del Servizio, fatto salvo quanto specificato all'Art. 9 in merito alla contestazione dell'inadempimento e delle connesse penali applicabili, alla valutazione delle controdeduzioni e possibili connesse conseguenze;
- modifica sostanziale del presente Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
- qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- qualora l'Affidataria si sia trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- qualora sia intervenuta la decadenza dai requisiti richiesti, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- *[in caso in cui l'Affidataria produca polizza assicurativa (rif. Art. 20)]* ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente Articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del Contratto;
- in tutte le altre ipotesi espressamente indicate nel Contratto e dal Codice;
- in caso di liquidazione del Fondo e/o dell'Affidataria, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;

- oltre alle ipotesi già contemplate, in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidataria in sede di selezione e di esecuzione contrattuale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

21.2 Resta espressamente inteso tra le Parti che la risoluzione del presente Contratto, non preclude il diritto del Fondo di richiedere il risarcimento del danno subito.

Art. 22 – Recesso dal Contratto

22.1 Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Fondo ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge. Troverà, altresì, applicazione l’art. 123 del Codice.

22.2 Il Fondo ha diritto di recesso dal presente Contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

22.3 Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Fondo. In caso di recesso, l’Affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

Art. 23 – Comunicazione tra le Parti

23.1 Tutte le comunicazioni, informazioni e notifiche tra le Parti saranno effettuate a mezzo e-mail o PEC.

Le suddette dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per il **FONDO FOR.TE.**

- e-mail: direzione@fondoforte.it
- PEC: direzione@pec.fondoforte.it

- per _____

- e-mail: _____
- PEC: _____

Art. 24 – Legge applicabile, Foro competente, controversie e clausole residuali

24.1 Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le Parti dichiarano di indicare, in via esclusiva, quale Foro competente quello di Roma.

24.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 ed ulteriori disposizioni vigenti in materia.

24.3 Sono a carico dell’Affidataria e dovranno essere integralmente rimborsate al Fondo, qualora dallo stesso anticipate, le spese per la stipulazione e la registrazione del presente Contratto nonché ogni relativo onere fiscale, nella misura fissata dalla legge

24.4 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 25 – Responsabile Unico del Progetto

25.1 Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), nominato con Determinazione presidenziale (Prot. n. [***] del [***] luglio 2026), è il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, altresì delegata alla firma del presente Contratto.

25.2 L'Ufficio del R.U.P. è sito in Roma, via Marco e Marcelliano, n. 45 - 00147 Roma (RM), Tel. 06/468451, e-mail: direzione@fondoforte.it.

Elenco allegati:

- Bando di gara (**All. 1**);
- Disciplinare di Gara (**All. 2**);
- Capitolato tecnico (**All. 3**);
- Relazione tecnica (**All. 4**);
- Offerta economica (**All. 5**);
- Dichiarazione circa gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (**All. 6**);
- Garanzia definitiva (**All. 7**).

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Fondo For.Te

Il R.U.P./Direttore del Fondo

Eleonora Pisicchio

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Per l'Affidataria

In persona del L.r.p.t.

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)